

## **I 701 - VENDITA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI COSMETICI**

*Provvedimento n. 23981*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTE le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito Tar Lazio), sezione I, dell'11 aprile 2012, nn. 3268-3269-3270-3271-3272-3273-3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280-3281, (di seguito anche "le sentenze"), con cui sono stati accolti in parte i ricorsi presentati, rispettivamente, dalle società Reckitt-Benckiser Holdings (Italia) S.r.l, Mirato S.p.A, Sara Lee Household & Body Care Italy S.p.A., Weruska&Joel S.r.l, Unilever Italia Holdings S.r.l., Johnson & Johnson S.p.A., Beiersdorf S.p.A., Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.A., Associazione Italiana dell'Industria di Marca – Centromarca, Paglieri S.p.A., Ludovico Martelli S.r.l, Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & Co S.p.A., L'Oreal Italia S.p.A. e Procter & Gamble S.r.l.;

VISTE, in particolare, le motivazioni delle sentenze citate che, in parziale accoglimento dei ricorsi presentati, hanno disposto l'annullamento del provvedimento sopra individuato per la parte relativa alla quantificazione della sanzione irrogata alle ricorrenti, stabilendo, in particolare, che *"la valutazione della gravità operata dall'Autorità in relazione alla sanzione base deve essere ridotta, in modo proporzionale, in ragione del 25% della percentuale del valore delle vendite applicata dall'atto impugnato"*<sup>1</sup>;

VISTO che il Tar Lazio ha rimesso alla stessa Autorità il compito di ricalcolare le sanzioni irrogate alle parti ricorrenti applicando i criteri sopra citati;

VISTO il proprio provvedimento n. 23792 del 2 agosto 2012 di rideterminazione, per le parti ricorrenti, delle sanzioni irrogate con il provvedimento n. 21924 del 15 dicembre 2010, di chiusura del procedimento 1701 - *Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici*;

CONSIDERATO che Colgate-Palmolive S.p.A., in quanto *leniency applicant*, a cui è stato riconosciuto il beneficio della riduzione della sanzione, ai sensi dei paragrafi 4 e s.s. della Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni e dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nella misura del 50% in considerazione del grado di collaborazione prestata nel corso del procedimento citato, non ha contestato dinanzi al giudice amministrativo la ricostruzione fattuale operata dall'Autorità nel provvedimento n. 21924 del 15 dicembre 2010;

CONSIDERATO che è opportuno salvaguardare la collaborazione prestata dalla società Colgate-Palmolive S.p.A nel corso del procedimento, al fine di tutelare l'effettività del programma di clemenza e favorirne il più ampio utilizzo, e che non procedere alla riduzione della sanzione anche nei confronti della società citata potrebbe disincentivare il ricorso al programma di clemenza;

RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere, in via di auto-tutela, alla riduzione della sanzione anche nei confronti di Colgate-Palmolive S.p.A.;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LA PARTE**

Colgate-Palmolive S.p.A. (di seguito, Colgate) è una società appartenente all'omonimo gruppo, attivo nella produzione e vendita di prodotti per l'igiene orale, per la detergenza della casa e dei tessuti e per la cura della persona.

### **II. LA RIDETERMINAZIONE**

Applicando la medesima riduzione effettuata con il provvedimento n. 23792 del 2 agosto 2012 nei confronti delle società ivi individuate, la sanzione irrogata con il provvedimento 21924 del 15 dicembre 2010 nei confronti di Colgate, pari a 2.467.080 euro, viene rideterminata come segue.

In particolare, analogamente alle rideterminazioni effettuate nel provvedimento n. 23792 del 2 agosto 2012, si procede a ridurre del 25% la percentuale del *[omissis]*<sup>2</sup> del valore delle vendite del 2007 in precedenza applicata. L'importo ottenuto, pari al *[omissis]* del valore delle vendite del 2007, viene poi moltiplicato per il numero di anni di

---

<sup>1</sup> [Cit. sentenze del Tar Lazio, sezione I, dell'11 aprile 2012, nn. 3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280.]

<sup>2</sup> [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

durata dell'intesa, così come imputati a Colgate nel provvedimento n. 21924 del 15 dicembre 2010 (paragrafo 318<sup>3</sup>). Il risultato conseguito costituisce il nuovo importo base, come evidenziato nella tabella che segue:

**Tab. 3 – Percentuale del valore delle vendite ridotta del 25% e nuovo importo base**

	VALORE DELLE VENDITE 2007 (€)	Nuova % del valore delle vendite 2007 [omissis]	Durata	NUOVO IMPORTO BASE
Colgate	[omissis]	[omissis]	6,0	3.364.200

Tale valore è adeguato, coerentemente con quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione per il calcolo delle ammende e sulla base di quanto contenuto nel provvedimento di chiusura citato, per tener conto di alcune circostanze che comportano un incremento dell'importo di base e, segnatamente, del ruolo svolto da Colgate nel contesto dell'infrazione.

**Tab. 4 –Aggravante**

Società	NUOVO Importo-base	Aumento per ruolo
Colgate	3.364.200	[omissis]

All'importo ottenuto, secondo quanto motivato nel provvedimento n. 21924/10, va applicata la riduzione del 50%, ai sensi dei par. 4 e s.s. della *Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287*, e pertanto, tenuto conto dei passaggi sopra riportati, l'ammontare della sanzione di Colgate (che si pone ben al di sotto del limite edittale), risulta così rideterminata:

**Tabella n. 5 – Sanzione e Incidenza su Fatturato complessivo 2009**

SOCIETÀ	FATTURATO TOTALE 2009	% SU FATT. TOT.	SANZIONE (EURO)
Colgate	[omissis]	[omissis]	1.850.310

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla parte citata per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell'Autorità n. 21924 del 15 dicembre 2010 venga rideterminata nella misura indicata nella seguente tabella:

**Tabella n. 6 - Sanzioni**

Società	Sanzione (euro)
Colgate Palmolive S.p.A.	1.850.310

Le sanzioni amministrative sopra indicate devono essere pagate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

<sup>3</sup> [Paragrafo 318 del provvedimento citato: "Ai sensi di quanto stabilito dal par. 6 della Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la partecipazione all'intesa di Colgate-Palmolive e Procter&Gamble tenuta in considerazione ai fini della quantificazione della sanzione è, rispettivamente, corrispondente ad un periodo di sei anni e sei anni e mezzo. ]

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento verrà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*